

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa dei senatori TERZI e TABLADINI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1994

Modifica degli articoli 39 e 40 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - La presente proposta tende ad introdurre una modifica l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni permanenti. L'articolo 39 del Regolamento del Senato fissa, infatti, i termini per l'espressione del parere rispettivamente in quindici giorni in via ordinaria e otto giorni per i disegni di legge dichiarati urgenti, salva la facoltà del Presidente del Senato - apprezzate le circostanze - di fissare un termine ulteriormente ridotto. Detti termini decorrono comunque dal momento dell'assegnazione del provvedimento.

Dato l'elevato numero di provvedimenti assegnati in sede consultiva a ciascuna Commissione e in mancanza di adeguate informazioni circa i programmi di lavoro

delle Commissioni di merito, risulta estremamente difficile stabilire un ordine di priorità nell'emissione dei pareri. Avviene così che improvvise accelerazioni dell'iter di un provvedimento, di cui siano già scaduti i termini per l'espressione del parere, mettano la Commissione consultata in condizioni di esprimersi in un lasso di tempo estremamente breve e tale comunque da non consentire il dovuto approfondimento del testo.

Si propone pertanto l'estensione a tutte le Commissioni della norma già prevista limitatamente alla 5^a Commissione permanente, per cui i termini per l'espressione del parere decorrono solo dall'effettiva richiesta avanzata dalla Commissione di merito. Si consentirebbe in tal modo un più

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ordinato svolgimento dell'attività consultiva delle Commissioni, che potrebbero orientarsi in direzione di quei provvedimenti il cui esame effettivamente inizi dinanzi alle Commissioni cui devono far pervenire il proprio parere.

A tal fine si propone l'introduzione nell'articolo 39 di un comma 1-bis, in cui si

stabilisce che i termini per l'espressione dei pareri da parte di tutte le Commissioni decorrano dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia. Conseguentemente si propone l'eliminazione del comma 10 dell'articolo 40 ove tale decorso del termine è previsto limitatamente alla 5ª Commissione permanente.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 39 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia».

Art. 2.

1. Il comma 10 dell'articolo 40 è abrogato.

